

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

SOMMARIO

Art 1 Modifiche all'art 6 della l.r. 77/2004. Opere pubbliche

Art 2 Introduzione dell'art 6 bis della l.r. 77/2004. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo

Art 3 Modifiche all'art. 11 della l.r. 77/2004. Piano di intervento sul patrimonio regionale

Art 4 Modifiche all'art 24 della l.r. 77/2004. Offerta al pubblico

Art 5 Introduzione dell'art. 25 bis della l.r. 77/2004. Trattativa diretta

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Considerato quanto segue:

1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree alla proprietà regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed è antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro è stata tra le altre cose rilevata la necessità di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l'iscrizione in inventario delle proprietà regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all'articolo 6, comma 2, della l.r. 77/2004 in cui si prevede un nulla osta della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti con gli enti gestori da rilasciare al settore Patrimonio per l'acquisizione delle aree espropriate e delle opere realizzate, e, dall'altro inserire un articolo 6 bis che disciplina quelle ipotesi in cui non essendo reperito per alcune opere il certificato di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede un atto che verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica

incolumità, tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.

2. L'abrogazione del comma 9 dell'articolo 24 si rende necessaria alla luce dell'introduzione del nuovo articolo 25 bis che disciplina le ipotesi di trattativa privata. In quanto nell'articolo 25 bis viene disciplinata anche questa fattispecie di trattativa privata.

3. In particolare occorre inserire l'art 25 bis per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto nelle fattispecie individuate è opportuno non ricorre alla vendita mediante avviso pubblico poiché o trattasi di vendita ad Enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l'offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a Euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed infine per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione.

Art. 1

Modifiche all'art 6 della l.r. 77/2004. Opere pubbliche

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (legge forestale della Toscana) dopo le parole "stati di avanzamento." sono inserite le seguenti: "Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all'acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente."

Art.2

Introduzione dell'art 6 bis della l.r. 77/2004

1. Dopo l'articolo 6 della l.r.77/2004 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo

1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera."

Art 3

Modifiche all'articolo 11 della l.r.77/2004. Piano di intervento sul patrimonio regionale

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r.77/2004 la parola "correlazione" è sostituita con la parola "coerenza" e le parole "all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 128 , comma 1 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art 13 del D.P.R. 207/2010".

Art 4

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 77/2004. Offerta al pubblico

1 Il comma 9 dell'articolo 24 della l.r.77/2004 è abrogato.

Art 5

Introduzione dell'articolo 25 bis della l.r.77/2004

1. Dopo l'articolo 25 della l.r.77/2004 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Trattativa diretta

1.Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente nei seguenti casi:

- a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
- b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l'offerta al pubblico;
- c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a Euro 50.000,00,;
- d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione;
- e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti dai precedenti punti b), c) e) del comma 1 ove si rilevi il potenziale interesse all'acquisto di più soggetti si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.

4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1 lettera b) il prezzo sulla cui base si procede a trattativa-è il medesimo di quello definito per l'offerta al pubblico andata deserta.